

IL TRIBUNALE DI RAVENNA
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott. Bruno Gilotta	Presidente
Dott. Giangiacomo Lacentra	Giudice
Dott. Alessandro Farolfi	Giudice Rel

Nella procedura iscritta al n. 23/2014 promossa con ricorso depositato da:
S.P.A. in liquidazione con sede in vi: _____ c.f.

avente ad oggetto giudizio di omologazione di concordato preventivo.
Ha emesso il seguente

DECRETO

1. Vicende del procedimento

In data 15 settembre 2014 la società _____ s.p.a. in liquidazione ha depositato ricorso ex art. 161 co. 6 l.f., chiedendo la concessione di un termine per il deposito del piano concordatario, della relazione del professionista attestatore, nonché della ulteriore documentazione prevista dall'art. 161 l.f. o in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis l.f..

Il Tribunale con decreto del 16/09/2014 assegnava alla ricorrente il termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f..

Con successivo decreto del 02/12/2014 il Tribunale concedeva proroga del termine fino al 30/01/2015, e contestualmente nominava il pre-commissario giudiziale, rag. Loretta Zannoni.

Nel termine così concesso la società ricorrente ha depositato il piano concordatario, di natura liquidatoria, e successivamente, in data 11/02/2015, con decreto ai sensi

1



dell'art. 163 l.f. la società S.P.A. in liquidazione è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato il dott. Alessandro Farolfi e quale Commissario giudiziale la predetta rag. Loretta Zannoni.

Con il medesimo decreto il Tribunale ha disposto la convocazione dei creditori per l'udienza del 15/04/2015 da comunicare ai creditori entro il 05/03/2015 ed ordinato il deposito su conto vincolato delle somme di cui all'art. 163 co. 2 n. 4) l.f., quantificate in Euro 90.000.

Successivamente alla comunicazione di cui all'art. 171 l.f., emersa questione in ordine alla esistenza o meno di una iscrizione ipotecaria non menzionata nella proposta concordataria presentata dalla società ricorrente, il Giudice delegato con provvedimento del 13/03/2015 ha richiesto chiarimenti nonché integrazioni ed eventuali modifiche al piano depositato e delle attestazioni prodotte, fissando per la successiva comparizione della società depositrice l'udienza del 01/04/2015.

Alla successiva udienza, prestati i chiarimenti richiesti, al fine di consentire alla ricorrente la rielaborazione del piano concordatario, il Giudice delegato ha rinviato l'adunanza dei creditori, già prevista per il 15/04/2015, alla nuova udienza del 10/06/2015.

La società S.p.a. in data 29/04/2015 ha pertanto depositato la modifica della proposta di piano concordatario e dell'attestazione ex art. 161 c. 3 l.f. redatta dal dott. _____, unitamente alla relazione giurata ex art. 160 c. 2 l.f.

redatta dal dott. _____, all'uopo incaricato dallo stesso attestatore.

La proposta presentata dalla ricorrente S.P.A. società in liquidazione ha previsto, in estrema sintesi:

- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, dei crediti muniti di prelazione ipotecaria e dei crediti privilegiati al netto dell'IVA declassata in chirografo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 160 co. 2 l.f.;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari nella percentuale stimata del 17,24%.

Al fine di permettere al Commissario Giudiziale il completamento delle verifiche necessarie per la redazione della relazione ex art. 172 l.f., l'adunanza dei creditori è stata ulteriormente rinviata al 26/06/2015.

In data 16/06/2015 il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172 l.f., rilevando in seguito alla verifica ed alle rettifiche in ordine al passivo ed all'attivo realizzabile che l'intrapresa procedura avrebbe verosimilmente consentito l'integrale soddisfacimento delle spese di giustizia, di gestione della

procedura e dei creditori privilegiati, mentre la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in una forbice oscillante fra la misura più favorevole del 16,043% circa e, nella peggiore delle ipotesi, del 9,943%, con conseguente parere favorevole circa la fattibilità del piano concordatario.

In data 26/06/2015 si è quindi tenuta l'adunanza dei creditori ex art. 174 l.f. e, con l'integrazione dei voti pervenuti nei venti giorni successivi, è stata ampiamente raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177 c. l.f., nella misura del 75,859%.

Nel frattempo, in data 25/06/2015, nell'imminenza della celebrazione dell'udienza per le votazioni dei creditori, la società S.P.A. ha fatto pervenire al Commissario Giudiziale il resoconto dei sopralluoghi effettuati dai suoi tecnici negli ultimi giorni del mese di aprile, dal quale emergeva che l'importo del credito privilegiato per Iva di rivalsa su beni di cui la stessa avrebbe potuto oggettivamente dimostrare l'esistenza ai sensi dell'art. 2758 n.2 l.f. ammontava complessivamente ad euro 4.948,70.

Alla successiva udienza la società S.P.A. ha quindi depositato l'esito dei suddetti accertamenti, chiedendo la collocazione in privilegio per rivalsa IVA del credito vantato per l'importo di 4.948,70.

Nella stessa udienza anche la società S.R.L. ha richiesto il riconoscimento del privilegio per IVA e diritti doganali dallo stesso anticipati in nome e per conto della debitrice a fine di consentire lo sdoganamento di importazioni dall'estero per un importo di euro 46.998,83 considerati in chirografo. Il G.D. ha pertanto disposto, in via provvisoria ed allo stato degli atti, ex art. 176 l.f., la riduzione del credito per il quale i due citati istanti erano stati ammessi al voto in misura corrispondentemente ridotta degli importi indicati in udienza come di grado privilegiato.

Successivamente, con decreto in data 21/07/2015 il Tribunale di Ravenna, visto il verbale dell'adunanza dei creditori e le successive dichiarazioni di voto pervenute, rilevato il raggiungimento delle maggioranze di legge (circa il 76% favorevole), ai sensi dell'art. 180 l.f. fissava l'udienza camerale del 25/09/2015.

In data 11/09/2015 è pervenuta dal creditore dissenziente S.P.A. opposizione alla omologazione del Concordato preventivo proposto e contestuale richiesta di fallimento della società ricorrente.

Il successivo 16/09/2015 il Commissario giudiziale ha depositato il motivato parere ai sensi dell'art.180 l.f., concludendo con un parere favorevole.



L'udienza per la omologazione è stata rinviata al 09/10/2015 onde consentire un più ampio contraddittorio reciproco e la risposta scritta da parte del Comm. Giud. ad alcuni chiarimenti formulati dal G.D. alla luce della opposizione proposta. All'esito, il G.D. si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.

2. L'opposizione della società _____ S.P.A.

Ai fini della più corretta valutazione dell'opposizione svolta dalla società Pirelli Tyre s.p.a., ammessa al voto per un considerevole credito chirografario di Euro 2.027.229,49 su un ammontare complessivo di crediti chirografari votanti di Euro 9.823.429,19 si impongono due premesse:

a) La prima, volta a circoscrivere la tipologia di opposizione svolta e il conseguente spazio deliberativo riservato al tribunale, attiene al fatto che come la stessa opponente ha precisato con la memoria in data 5 ottobre 2015 non è stata sollevata né vi è spazio alcuno per la discussione di merito o di convenienza della proposta ai sensi dell'art. 180 c. 4 l.f. (c.d. *cram down*) poiché la stessa creditrice ha espressamente escluso di voler investire tale aspetto, contestando unicamente presunti profili di legittimità della proposta medesima; conseguentemente esula dal profilo valutativo consentito al Collegio ogni questione di convenienza anche comparativa rispetto a diverse ed alternative soluzioni liquidatorie;

b) La seconda, logicamente conseguente alla precedente, muove dal pacifico rilievo che una delle differenze fondamentali fra la procedura concorsuale minore ed il fallimento è costituita dall'assenza, nella prima, di una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti. Manca, quindi, un procedimento giudiziale di insinuazione e formazione di uno stato passivo vero e proprio, tanto è vero che, anche recentemente, si è ritenuto che la inclusione nell'elenco formato dal Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 171 l.f., non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l'eventuale accertamento per le vie ordinarie dell'entità e della natura del credito di cui si discute. Si parla al riguardo, solitamente, di verifica amministrativa dei crediti concorsuali, effettuata dal Commissario giudiziale ai soli fini di

stabilire la legittimazione al voto ed il calcolo delle maggioranze utili per l'approvazione della proposta concordataria. Eventuali contrasti circa l'ammissione al voto di alcuni creditori (ad esempio perché contestata dal debitore o da altri creditori nella misura o nel grado) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori vengono risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria e sulla scorta delle risultanze documentali – ai soli fini dell'ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze. L'art. 176 precisa (con riferimento ai crediti in tutto o in parte contestati) che il provvedimento reso dal G.D. è "provvisorio" e che è reso "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze", senza alcun pregiudizio circa le pronunzie definitive sulla sussistenza del credito stesso. Sia consentito rinviare a Trib. Ravenna, 8 novembre 2013 che, sulla scorta di un pressoché costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *"le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade nel fallimento, una procedura di verifica dei crediti concorsuali. E' quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale. Per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, la distribuzione dell'attivo concordatario potrà, pertanto, avvenire mediante formali piani di riparto, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria"*. (cfr. altresì negli stessi termini Tribunale Bassano del Grappa, 28 maggio 2013). Su questo specifico punto cfr. altresì: *"In sede di opposizione all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi inammissibili contestazioni volte ad ottenere la appostazione in privilegio piuttosto che in chirografo di determinati crediti; dette questioni sono infatti decise dal giudice delegato esclusivamente ai fini del voto, posto che la natura privilegiata o meno del credito ai fini della sua effettiva soddisfazione deve essere valutata dal liquidatore ed eventualmente trattata in apposito giudizio avanti al giudice ordinario"* (Tribunale Firenze, 9 maggio 2012). Ed in effetti è stato pure recentemente sostenuto che *"L'art. 176, comma 2, l.fall. consente espressamente ai*

creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell'approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione «in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d'ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito». (Appello Napoli, 6 agosto 2013).

Nel caso che ci occupa il pur importante credito vantato da _____ non tocca in alcun modo problemi incidenti sull'esito delle votazioni, con conseguente irrilevanza di questo specifico tema in questa sede. Né il teorico riconoscimento della massima pretesa in privilegio dedotta dalla opponente (pur con l'avvertenza che non è questa la sede per un definitivo accertamento) appare tale da "sconvolgere" o rendere non fattibile la proposta concordataria approvata massicciamente. Va tenuto conto che, come riferito per iscritto dal Comm. Giud. con il parere dep. all'ud. del 09/10/2015, si può al più teoricamente discutere di una pretesa ulteriore di rango privilegiato da IVA di rivalsa oscillante – a seconda del metodo valutativo adottato – fra un massimo di Euro 76.389,32 e l'importo di Euro 58.819,77 con un impatto estremamente contenuto rispetto alle prospettive di soddisfacimento avanzate dalla debitrice e verificate ai fini delle votazioni dei creditori che, come noto, restano arbitri (almeno sino alle recenti modifiche operate con la L. 132/2015 di conversione del d.l. 83/2015 in questa sede non applicabili) della valutazione della fattibilità economica del concordato e del c.d. "rischio liquidatorio", salva sempre la possibilità di avanzare successiva istanza ex art. 186 l.f.

Ciò posto, venendo agli specifici motivi di censura svolti dall'opponente, per completezza motivazionale si osserva ulteriormente quanto segue:

a. Sul deposito in corso di procedura della relazione art. 160 c.2 l.f.

Al di là della suggestiva argomentazione dedotta in ordine ad una presunta inammissibilità della domanda inizialmente priva di relazione ex art. 160 co. 2 l.d., si deve ritenere legittimo il deposito in corso di procedura della relazione ex art. 160 c.2

l.f. a fronte della intervenuta modificazione della domanda: così come infatti, nella disciplina applicabile al presente procedimento, la domanda può essere modificata ex art. 175 l.f. sino all'inizio delle operazioni di voto ed analogamente deve dirsi per la possibilità di modificare o depositare una relazione di attestazione suppletiva, ai sensi di quanto dall'ultimo periodo dell'Art. 161 co. 3 introdotto dalla riforma del 2012, così deve ritenersi che analoga possibilità di deposito successivo o integrativo debba concedersi per la relazione ex art. 160 co. 2 l.f. Si conviene sul fatto che senza tale relazione non sia consentito procedere al degradamento (totale o parziale) in chirografo di crediti privilegiati, ma il punto in questo caso non è la violazione dei principi posti dalle note sentenze che dal novembre 2013 hanno affrontato il tema della legittimità e dei limiti alla degradazione di qual particolare credito dotato di privilegio speciale che è costituito dall'IVAS di rivalsa, ma se il loro rispetto consenta l'integrazione del corredo documentale a sostegno della domanda, circostanza che appare pacifica sia in virtù del combinato disposto delle norme appena citate, sia in relazione a quanto prevede più in generale l'art. 162 co. 1 l.f. (cfr. in generale Cass. Civ. 4 giugno 2014, nonché Trib. Mantova, 14 marzo 2013, sulla regolarizzazione della mancanza di autorizzazione ex art. 152 l.f. attraverso la concessa possibilità di deposito successivo).

Se, in definitiva, la produzione in corso di procedimento della relazione ex art. 160 co. 2 l.f. non è quindi motivo di inammissibilità della domanda di concordato, il tema della completezza o meno delle verifiche ivi condotte dal perito e – quindi – dell'aspirazione del creditore di ottenere un importo privilegiato maggiore rientra nelle premesse già sopra svolte e resta pertanto assorbito da esse, non essendo questa la sede – alla luce della precisazione fornita dall'opponente – per occuparsi di convenienza o meno del concordato oggetto di omologazione.

b. Concetto di frode ai creditori e procedimento art. 173 l.f.

Le contestazioni ulteriori svolte dall'opponente chiamano in causa il concetto di "frode ai creditori" di cui all'art. 173 l.f. In proposito è sufficiente ricordare come – quantomeno con riferimento alla disciplina applicabile alla presente procedura – il tema relativo a presunte irregolarità contabili pregresse, ove non sia posta in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano concordatario ed ivi esposta, esuli completamente dal tema della "frode ai creditori". Sul punto è sufficiente richiamare

il non ancora superato insegnamento di Cass. 23 giugno 2011, n. 13818, secondo cui nell'atto di frode non rientra qualunque comportamento che anche indirettamente possa risultare tale da incidere sulle (in quel momento future) aspettative del ceto creditorio ma solo il comportamento ravvisabile "nella condotta volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori stessi e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa e negativa valutazione della proposta...in giurisprudenza l'atto in frode ai creditori risulta individuabile in ogni attività posta in essere allo scopo di occultare il patrimonio in modo da alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore, influenzandone il giudizio. Non danno luogo a revoca della procedura scelte gestionali pregiudizievoli, in quanto nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode, ma solo l'attività del proponente volta ad occultarlo. Ogni diversa interpretazione reintrodurrebbe un giudizio di meritevolezza espunto dal legislatore in sede di riforma del concordato".

La stessa Cass. 26 giugno 2014, affermando che "l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più creditori, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'articolo 173 L.F., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza", presuppone che il comportamento decettivo del debitore avvenga e perduri nell'ambito della proposta risultando irrilevante a tale fine (ma al più solo ai fini di una valutazione comparativa di convenienza) che l'atto gestorio eventualmente negligente sia superato dal deposito e dalla offerta in visione ai creditori di una situazione aggiornata veritiera. Del resto, gli stessi principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili lo scorso 5 settembre 2014 precisano come il professionista attestatore, ferma l'esigenza di verificare ed attestare la veridicità dei dati aziendali, non ha tuttavia il dovere di spingersi ad analizzare fenomeni pregressi ed eventualmente comportanti la responsabilità di organi amministrativi della società. La stessa modifica recentissima dell'art. 172 l.f. operata dalla "miniriforma" del 2015 (si ripete in questa sede non applicabile) non è affatto chiaro incida su un evento rilevante ai sensi dell'art. 173 l.f., posto che l'esigenza che il Commissario giud. illustri comparativamente le utilità che una procedura fallimentare potrebbe apportare attraverso azioni risarcitorie e revocatorie, sembra giustificare un'esigenza di completezza informativa prodromica al più

corretto esercizio del voto (che infatti dovrà necessariamente palese se favorevole). Ma non vale *ex se* ad introdurre un caso di frode che, sia pure a fronte di un oscillante dibattito, e ferma la eventuale configurabilità dell'abuso concordatario, presuppone un comportamento "scorretto" del debitore endoprocedimentale, il solo che può giustificare l'affermazione della citata Cass. 26 giugno 2013, secondo cui "*il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato articolo 173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo* (ed infatti in quella fattispecie la S.C. è giunta a ritenere non configuranti atti di frode i seguenti comportamenti: l'instestazione del 99% delle quote ad una signora mai interessatasi dell'azienda; il ritardato deposito dei bilanci relativi agli anni di crisi dell'impresa; l'irregolare tenuta dei registri Iva, del registro degli acquisti, del registro dei corrispettivi e del registro riepilogativo; la vendita all'ingrosso sottocosto delle rimanenze di magazzino senza fatturazione e senza autorizzazione ex articolo 15 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14; la mancata adozione di provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

In precedenza, sul fatto che ai fini della individuazione di atti in frode per la revoca della procedura di concordato a sensi dell'art. 173 l.f. non possono essere considerati eventuali eventi distrattivi compiuti in epoca precedente, purché la situazione sia cristallizzata nella contabilità sociale, cfr. Corte di Appello Genova 02.07.2011 e Tribunale di Mantova 22 giugno 2011.

Va soggiunto che non è stata decotta né è ravvisabile una più complessa ed articolata scelta abusiva dello strumento concordatario, mentre come ricordato anche dalla recente decisione del Trib. Piacenza, 12 febbraio 2015, resta ferma la possibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. da parte del creditore che si ritenga leso da comportamenti degli amministratori e sindaci pur a fronte della sottoposizione della relativa società a concordato preventivo con cessione dei beni.

3) L'omologazione

Superate le predette ragioni oppostive, non vi sono ulteriori ostacoli a pronunciare l'omologazione del concordato preventivo di cui si discute.

Quanto ai profili relativi alla competenza la sede legale della società è posta in Faenza, entro il circondario di questo Tribunale e nessun elemento è emerso per ritenere che altrove vi sia una sede di fatto prevalente.

In assenza di formazione di classi non vi sono elementi di valutazione da svolgere a riguardo.

Non vi sono opposizioni di merito ma soltanto di legittimità sopra affrontate e superate, dovendosi perciò ritenere che ove la proposta di concordato abbia raggiunto la maggioranza richiesta all'art. 177 l.f., il piano su cui si basa la proposta di concordato abbia ricevuto il parere favorevole dei Commissari e non siano pervenute opposizioni (sulla convenienza) da parte dei creditori, non vi siano ragioni ostantive all'omologazione del concordato da parte del Tribunale che in questa sede, a seguito della riforma introdotta dai noti D.lgs. n. 5/2006 e 169/2007, ha visto sottratto alla propria sfera di indagine l'accertamento dei requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria salvo che non siano presentate opposizioni all'omologazione, in tale ultimo caso potendosi dare luogo all'ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d'ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggio per i creditori delle alternative anche concorsuali concretamente praticabili (c.c. *cram down*, arg. ex art. 180 c. 4 l.f.).

Si noti altresì che la nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, ha affermato che *"il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"*. Nel caso di specie, in assenza di profili di illegittimità positivamente scrutinabili o di opposizioni di merito, appare viepiù evidente la non sindacabilità della c.d. fattibilità economica, sulla quale si è già espressa la maggioranza dei creditori.

Il liquidatore può coincidere, in assenza di indicazioni contrarie tali da rendere inopportuna la nomina, con quello indicato dalla società fermo restando la vigilanza

del Commissario e l'obbligo di riferire al G.D. ai sensi dell'art. 185 l.f. (cfr. Trib. Lodi, decr. 1° marzo 2010, in *Fallimento*, 2010, p. 593 con nota di Fabiani).

In dispositivo si procede alla nomina del Comitato dei creditori previsto dall'art. 182 l.f., in considerazione della natura liquidatoria del concordato oggetto di omologazione. Stante l'assenza di indicazioni sulle modalità di liquidazione della componente immobiliare, va espressamente consentito al G.D. di autorizzare l'indizione di apposite procedure competitive che pongano a base d'asta il prezzo di stima o quello derivante da eventuali offerte cauzionate che perverranno, sentito il Comitato dei creditori. Allo stesso G.D. spetterà, altresì, l'autorizzazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti indicati nell'attivo concordatario, sentito il Comitato dei creditori, ove i costi eccedano i fondi o gli accantonamenti previsti. Lo stesso Comitato dei creditori sarà altresì compulsato, nelle forme dell'art. 35 l.f., in caso di definizione transattiva di dette posizioni.

Il Commissario giudiziale, come evidenziato, dovrà riferire al Tribunale in ordine all'andamento della liquidazione, sulla quale il liquidatore dovrà relazionare con cadenza semestrale.

PQM

Omologa il concordato preventivo proposto da S.P.A. in liquidazione con sede in via) c.f.

Nomina quale liquidatore il dott., ferma la vigilanza ed il controllo del Commissario giudiziale già nominato, cui compete l'onere di riferire al G.D. ai sensi dell'art. 185 l.f.;

Nomina, altresì, quali componenti del Comitato dei creditori ex art. 182 l.f., i seguenti nominativi:

- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA soc. coop.;
- Gruppo Ghedini s.p.a.;
- Saca Service;

e, in caso di rinuncia e indisponibilità degli stessi,

- UNICREDIT BANCA s.p.a.;
- Michelin italiana s.p.a..

Ai sensi dello stesso art. 182 l.f. provvede sulle modalità di esecuzione del concordato come in motivazione, all'uopo delegando il Comitato dei Creditori ed il G.D., nelle rispettive qualità e competenze.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le pubblicazioni con le modalità di cui agli artt. 17 e 180 c. 5° lf.

Ravenna, 27 ottobre 2015

Il Presidente

Rm C. G.



Il Funzionario Giudiziario
dotto D'ORLANDO ANGELO

IL CASO.it

12